

RUMORE_2

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 DICEMBRE 1997, N. 496
(G. U. 26-1-1998, n. 20)

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
ACUSTICO PRODOTTO DAGLI AEROMOBILI CIVILI.

Art. 1. CAMPO DI APPLICAZIONE

[1] Il presente decreto fissa le modalità per il contenimento e l'abbattimento del rumore prodotto dagli aeromobili civili nelle attività aeroportuali come definite all'art. 3, primo comma, lettera m), punto 3), della legge 26-10-1995, n. 447. Per quanto riguarda gli aeroporti militari aperti al traffico civile, il presente decreto si applica limitatamente al traffico civile.

Art. 2. VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE ANTIRUMORE

[1] Il direttore della circoscrizione aeroportuale competente contesta all'esercente dell'aeromobile l'avvenuta violazione delle procedure antirumore, rilevata dall'esame dei dati del sistema di monitoraggio.
[2] La gestione e la manutenzione del sistema di monitoraggio è assicurata dall'ente o società esercente l'aeroporto.
[3] In caso di violazione delle procedure antirumore in attuazione del disposto dell'art. 3, primo comma, lettera m), punto 1), della legge 26-10-1995, n. 447, l'esercente dell'aeromobile è sottoposto, a norma del terzo comma dell'art. 10 della stessa legge, ad una sanzione amministrativa da un minimo di lire 500.000 fino ad un massimo di lire 20.000.000.
[4] Il direttore della circoscrizione aeroportuale competente cura la riscossione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente.
[5] L'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente effettua ispezioni periodiche per verificare l'efficienza dei sistemi di monitoraggio ed il rispetto del disposto del presente decreto. La stessa agenzia, invia al Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento acustico, atmosferico e industrie a rischio, una relazione, con cadenza almeno semestrale, relativa all'attività di controllo effettuata, le tipologie ed entità delle infrazioni rilevate, desunte dalla elaborazione dei dati contenuti negli archivi del sistema di monitoraggio.

Art. 3. ATTIVITA' DI ABBATTIMENTO E CONTENIMENTO DEL RUMORE

[1] Ai sensi dell'art. 10, quinto comma, della legge 26-10-1995, n. 447, le società e gli enti gestori degli aeroporti, predispongono e presentano al comune interessato il piano di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle attività aeroportuali, redatto, in conformità a quanto stabilito dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto.
[2] I comuni recepiscono i contenuti di tali piani nei propri piani di risanamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 26-10-1995, n. 447.
[3] Il controllo del rispetto dell'attuazione dei piani di cui al primo comma spetta al Ministero dell'ambiente.
[4] Gli oneri derivanti dalle attività di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle attività aeroportuali sono posti a carico dell'ente gestore dell'aeroporto che vi provvede in conformità a quanto previsto dall'art. 10, quinto comma, della legge 26-10-1995, n. 447.

Art. 4. VERIFICA DEI LIMITI DI EMISSIONE DEGLI AEROMOBILI

[1] Fermo restando quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza e di emissioni sonore, gli aeromobili in esercizio sono sottoposti a verifica a cura dell'ente nazionale per l'aviazione civile, almeno ogni due anni, per accertarne la rispondenza alla certificazione acustica di cui al decreto del Ministero dei trasporti in data 3-12-1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 9-1-1984 (1).

RUMORE_2

(1) Il D.M. 3-12-1983 è relativo alla certificazione acustica dei velivoli.

[2] La documentazione relativa deve essere disponibile per eventuali controlli da parte delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e dell'ente nazionale per l'aviazione civile.

Art. 5.

LIMITAZIONI AL TRAFFICO AEREO NOTTURNO

[1] A decorrere dal sesto mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono vietati i movimenti aerei su tutti gli aeroporti civili dalle ore 23 alle ore 6 locali, ad esclusione di quelli effettuati nelle circoscrizioni degli aeroporti intercontinentali di Roma Fiumicino e Milano-Malpensa e dei voli effettuati per il servizio postale con aeromobili che soddisfino ai requisiti acustici previsti dal capitolo 3, parte seconda, volume primo, dell'allegato 16 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7-12-1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6-3-1948, n. 616, ratificato con legge 17-4-1956, n. 561. In questi casi è previsto il mantenimento delle procedure standard antirumore.

[2] In deroga a quanto stabilito al primo comma, l'ente nazionale per l'aviazione civile, d'intesa con le regioni interessate, sentito il Ministero dell'ambiente, può autorizzare ulteriori voli notturni a condizione che:

a) siano effettuati con aeromobili che soddisfano ai requisiti acustici previsti dal capitolo 3 di cui al precedente primo comma; b) il valore L_{van} i cui al decreto interministeriale previsto dall'art. 3, primo comma, lettera m), della legge 26-10-1995, n. 447, allegato A, punto 5, non superi mai il valore di 60 dB(A) in corrispondenza degli edifici posti nella zona A di cui al medesimo decreto, art. 6, primo comma, conseguito con il rispetto delle procedure standards antirumore.

[2] Nella fascia oraria di cui al primo comma, deve essere comunque assicurata l'agibilità dell'aeroporto per consentire i voli di Stato, sanitari e di emergenza.